

PROTOCOLLO DI INTESA
per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
mediante lo sviluppo di interventi congiunti

tra

REGIONE TOSCANA

con sede in palazzo Strozzi Sacratì - piazza Duomo, 10, - 50122 Firenze
rappresentata dal Presidente Eugenio Giani

INAIL DIREZIONE REGIONALE TOSCANA

con sede in via delle Porte nuove, 61- 50144 Firenze
rappresentata dal Direttore regionale Ciro Danieli

PREMESSO che:

la Regione Toscana e Inail Toscana ritengono prioritario il perseguimento dei più alti standard di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e da tempo, nell'ambito delle proprie competenze, mediante interventi normativi, di formazione a tutti i livelli e di coordinamento delle azioni in materia di vigilanza attribuiscono priorità al tema della prevenzione e della salute e sicurezza dei lavoratori;

è necessario allargare il raggio delle azioni necessarie per assicurare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro coinvolgendo tutti i soggetti con competenze in materia;

è interesse di tutte le parti potenziare ulteriormente le strategie di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, assegnando particolare rilievo alla crescita professionale di coloro che lavoreranno su tali tematiche;

l'Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario come previsto dall'art.1, comma 1 della legge 241 del 7 agosto 1990;

il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatìe, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;

il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l'Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione,

assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;

l'Inail persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, le Istituzioni pubbliche e con i principali Organismi rappresentativi del mondo del lavoro;

il d.l. 78/2010, convertito nella legge n.122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall'art. 9 del d.lgs. 81/2008, ha conferito all'Inail le funzioni di unico Ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

all'Inail è attribuito, altresì, ai sensi del citato art. 9 del d.lgs.81/2008, il compito di svolgere e promuovere programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione prevenzionale, l'Istituto, in linea con il Piano Nazionale della Prevenzione del Ministero della Salute, adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi nel Piano triennale per la prevenzione 2025-2027 approvato con delibera CIV n.7 del 13 maggio 2025;

il CIV con delibera n.3 del 13 marzo 2026 ha approvato il "Piano triennale per la prevenzione 2025-2027. Aggiornamento 2026.", di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione del 5 febbraio 2026, n. 8;

la Regione Toscana presiede, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 81/08, Il Comitato regionale di coordinamento sulla sicurezza sul lavoro, composto, oltre che dai rappresentanti della Regione Toscana e dei Servizi di prevenzione sui luoghi di lavoro delle Aziende USL, da quelli di tutte le Amministrazioni statali decentrate sul territorio regionale con competenze in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, tra cui Inail, fondato sulla compartecipazione di tutti i soggetti istituzionali e organismi sociali chiamati a ideare e progettare le politiche della prevenzione e a favorirne la corretta attuazione su tutto il territorio, nella convinzione che la piena collaborazione interistituzionale sia uno strumento irrinunciabile per massimizzare l'efficacia delle azioni delle amministrazioni pubbliche e degli organismi deputati alla tutela della legalità del lavoro;

la Regione Toscana con il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2024/2026 approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 67 del 30 luglio 2025, ha individuato come pilastri delle politiche di promozione della salute, prevenzione e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, la salute, il benessere, l'inclusione sociale e la partecipazione. In particolare per quanto riguarda i luoghi di lavoro la Regione ritiene necessario sviluppare interventi per un'ulteriore riduzione complessiva degli infortuni e delle malattie

professionali anche attraverso il potenziamento dell'efficacia dell'attività di vigilanza e ispezione sul rispetto della normativa vigente. Il potenziamento delle azioni di tutela e prevenzione dai rischi sul lavoro, con particolare attenzione ai comparti storicamente a maggior rischio infortuni (edilizia, agricoltura, manifatturiero, ecc.) e alle nuove professioni emergenti, risulta di importanza strategica. Inoltre è necessario implementare misure di tutela dal rischio aggressioni, con particolare riguardo alle professioni sanitarie e socio sanitarie.

la Regione Toscana, con la deliberazione della Giunta regionale n.231 del 15 marzo 2021, ha approvato specifiche Linee di indirizzo per l'attività di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro di competenza della Regione e dei Dipartimenti delle Aziende Sanitarie Territoriali, documento in cui è stata più volte sottolineata l'importanza di mettere a sistema le sinergie con Inail, al fine di potenziare i flussi informativi e promuovere azioni condivise sempre più mirate a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

VISTI:

1) il Programma di Governo per la XII Legislatura della Regione Toscana, approvato con Risoluzione del 19 novembre 2025, n. 1 (Approvazione del Programma di Governo 2025-2030), che richiama la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come pilastri della buona occupazione;

2) L'Intesa, ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute concernente il Piano nazionale della prevenzione (PNP) per gli anni 2026 – 2031, nel quale restano confermati i fondamentali Programmi Predefiniti su Edilizia e Agricoltura e per la prevenzione dell'esposizione a cancerogeni professionali, stress lavoro-correlato e patologie muscolo-scheletriche. Il PNP rafforza il modello Total Worker Health (TWH), che integra protezione dai rischi e promozione di stili di vita corretti, sostenendo l'invecchiamento attivo.

La formazione resta pilastro strategico. Il PNP consolida, inoltre, il legame con la Scuola, secondo gli indirizzi "Scuole che promuovono salute". Infine, il PNP integra e supporta il Piano Nazionale Oncologico e il Piano d'Azione Radon.

3) il Protocollo d'intesa per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti tra la Regione Toscana INAIL Direzione Regionale Toscana sottoscritto in data 8 giugno 2023;

4) il protocollo d'intesa sottoscritto il 9 giugno 2009, con il quale era stato previsto, tra l'altro, di rafforzare lo scambio di flussi informativi sugli infortuni mortali, utili per la definizione dei profili di rischio e per l'attuazione della LR 57/2008 "Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di infortuni mortali sul luogo di lavoro";

5) l'Accordo di Collaborazione tra Regione Toscana, MIM-USR Toscana, Azienda Usl Toscana Centro, Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Azienda Usl Toscana Sud Est, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università degli Studi

di Siena, INAIL Direzione Regionale Toscana, INL Direzione Interregionale del Lavoro del Centro, finalizzato alla governance integrata della Rete Toscana delle Scuole che Promuovono Salute, di cui alla DGRT 1072/2025;

6) il Piano formativo regionale 2025-2027 per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con la delibera della Giunta regionale n. 436/2025;

7) la Convenzione con INAIL Toscana e parti sociali, datoriali e sindacali, afferenti al comitato regionale di coordinamento ai sensi dell'art. 7 dlgs 81/2008 e loro comitati paritetici per la formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Fondo Marmo di Massa Carrara – Comitato Tecnico paritetico Marmo di Massa Carrara e Comitato paritetico marmo della Provincia di Lucca, sottoscritta ai sensi della delibera della Giunta regionale 436/2025;

8) la Convenzione con INAIL Toscana e parti sociali, datoriali e sindacali, afferenti al comitato regionale di coordinamento ai sensi dell'art. 7 dlgs 81/2008 e loro comitati paritetici per la formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – CGIL Toscana – CISL Toscana – UIL Toscana – CPRA Comitato paritetico regionale per l'artigianato – Federazione regionale coldiretti Toscana – Confererazione italiana agricoltori Toscana (CIA Toscana) – Confagricoltura Toscana sottoscritta ai sensi della delibera della Giunta regionale 436/2025;

9) i Protocolli e Accordi sottoscritti da INAIL Direzione Regionale per la Toscana con tutti i soggetti privilegiati individuati dal Legislatore all'art.10 D.Lgs 81/08 e con il mondo Accademico a dimostrazione del costante impegno per una piena tutela della salute, dell'integrità, della dignità della persona in ogni ambiente di lavoro, atti a promuovere e avviare misure adeguate ed azioni positive volte a consolidare e diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione;

RICORDATO

che la normativa vigente impegna altresì le Regioni e l'INAIL a coordinare le proprie competenze in funzione di una efficace e piena tutela dei lavoratori sviluppando iniziative condivise volte alla semplificazione dei procedimenti e all'omogeneità delle politiche e degli interventi di prevenzione evitando sovrapposizioni e duplicazioni e privilegiando i profili sostanziali della sicurezza e salute;

che la promozione, la diffusione ed il consolidamento della cultura della salute e della sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro costituiscono obiettivi primari per Regione Toscana e Inail Direzione Regionale Toscana, e che, pertanto, entrambi intendono proseguire la proficua collaborazione, già in essere, diretta all'adozione di misure condivise per migliorare la qualità e le condizioni di lavoro e per favorire la competitività e la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale;

per quanto su esposto

si conviene quanto segue

Art. 1

(Premessa)

1. La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d'intesa.

Art.2

(Oggetto e finalità)

1. Le parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3, nel rispetto delle competenze di ciascuno, per migliorare gli standard sulla sicurezza del lavoro.

Art. 3

(Ambiti di collaborazione)

1. Con il presente Protocollo d'intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza che le parti intendono realizzare congiuntamente, quali, in particolare, quelle di seguito elencate:

- organizzazione congiunta di eventi, seminari a carattere divulgativo, finalizzati a promuovere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro;
- attività di informazione e formazione rivolte alle imprese e ai loro lavoratori, allo scopo di veicolare risultati e prodotti delle sinergie che saranno espresse nell'ambito del presente Protocollo di intesa;
- promozione di progetti e iniziative, a livello territoriale, finalizzati allo sviluppo, diffusione e condivisione delle conoscenze tecnico-scientifiche collegate al sistema di prevenzione infortuni;
- sviluppo di azioni congiunte di elaborazione dei dati relativi a infortuni e malattie professionali e delle conseguenti analisi sul rischio lavorativo, anche con riferimento a ambiti territoriali specifici o a taluni comparti lavorativi, utili per meglio definire le successive azioni di prevenzione;
- proseguire e rafforzare lo scambio di flussi informativi sugli infortuni mortali, utili per la definizione dei profili di rischio e per l'attuazione della LR 57/2008 "Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di infortuni mortali sul luogo di lavoro"
- incrementare le "buone pratiche" volte al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della Pubblica Amministrazione, anche in una logica di semplificazione;

- sviluppare e diffondere soluzioni tecnologiche avanzate finalizzate a risolvere specifiche situazioni di rischio;
- potenziare l'integrazione di banche dati e flussi informativi su infortuni e malattie professionali (ripristinando l'Osservatorio regionale congiunto – INAIL-RT CeRIMP);
- attuare iniziative di prevenzione in ambito domestico;

2. La realizzazione delle iniziative di cui ai punti sopra indicati potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto.

3. Nella realizzazione delle attività programmate, le parti convengono circa l'opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, di altri competenti soggetti istituzionali, sia per le fasi di progettazione che per quelle relative alla esecuzione delle iniziative.

Art. 4

(Comitato di Coordinamento)

1. Le parti costituiscono un Comitato di coordinamento, composto da quattro referenti, di cui due individuati da Inail e due da Regione Toscana.

2. Al Comitato di coordinamento vengono affidati i compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all'articolo 3 del presente Protocollo.

Art. 5

(Obblighi delle parti)

1. Per la realizzazione degli obiettivi previsti all'articolo 3, le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e le risorse professionali, tecniche, strumentali destinate alle finalità d'interesse, individuate in logica di paritaria partecipazione.

2. Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la redazione, a cura del Comitato di coordinamento, di specifici piani operativi annuali, secondo quanto indicato al successivo articolo 6

3. I risultati delle iniziative realizzate nell'ambito del Protocollo d'intesa saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti.

Art.6

(Piani operativi annuali)

1. I piani operativi annuali, di cui all'articolo 5 dovranno indicare:

- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa programmazione temporale;
- l'impegno di risorse umane e strumentali necessario per la realizzazione delle specifiche attività;
- i tempi e le modalità di monitoraggio dell'attività svolta;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione e alla diffusione dei prodotti stessi;

Art. 7

(Validità)

1. Il presente Protocollo ha la validità di tre anni dalla sottoscrizione delle parti.

Art. 8

(Trattamento dei dati)

1. Le Parti applicano, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR"). Le Parti provvederanno il trattamento di dati personali in qualità di autonomi titolari, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti. Le Parti tratteranno i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per le finalità di cui all'articolo 2, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

Articolo 9

(Proprietà intellettuale)

1. Le Parti valutano insieme l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto del progetto collaborativo, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale e quelli derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione, che sono disciplinati dalle leggi vigenti in materia. In ogni caso la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto del progetto collaborativo, sarà riconosciuta a ciascuna Parte.

Le Parti si impegnano ad assicurare la riservatezza nei riguardi di terzi in relazione a dati, notizie ed informazioni eventualmente trasmesse, nonché tra le Parti.

Art. 10

(Successive adesioni e modifiche)

1. Il presente Protocollo potrà essere esteso ad altre amministrazioni statali od enti pubblici.
2. Le nuove adesioni di cui al comma 1 sono formalizzate tramite sottoscrizione del presente Protocollo da parte del nuovo soggetto, previo consenso unanime di coloro che lo hanno già sottoscritto manifestabile reciprocamente con modalità digitali.
3. Eventuali modifiche al presente Protocollo dovranno essere concordate tra le parti sottoscrittrici attraverso l'approvazione e la sottoscrizione di un successivo atto integrativo.
4. Per gli enti che sottoscrivono il presente protocollo non ci sarà alcun onere economico da sostenere a loro carico.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis (così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221/2012) della L. n. 241/1990.

Per Regione Toscana

Per Inail Direzione Regionale
Toscana